

REGOLAMENTO (CE) N. 689/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2002

che modifica, per la quinta volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'«Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola» (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio, del 28 luglio 1998, relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'«Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola» (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 271/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1705/98 autorizza la Commissione a modificare gli allegati del regolamento sulla base delle decisioni adottate dalle autorità competenti delle Nazioni Unite o dal governo di unità e riconciliazione nazionale dell'Angola o, nel caso dell'allegato VIII, sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite dagli Stati membri.
- (2) L'allegato VII del regolamento (CE) n. 1705/98 elenca i nomi delle persone nei confronti delle quali detto regolamento prevede il congelamento dei fondi. Il 6 marzo 2002 il comitato per le sanzioni contro l'Angola ha deciso di modificare l'elenco delle persone e degli enti soggetti al congelamento dei fondi e di rettificare di conseguenza l'allegato VII modificato del regolamento (CE) n. 1705/98.

- (3) L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1705/98 elenca i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali competenti. Dal momento che il governo della Germania ha informato la Commissione di talune correzioni apportate all'indirizzo dell'autorità tedesca competente, è opportuno modificare l'allegato VIII di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1705/98 dovrebbe essere modificato come segue:

- Nell'allegato VII è opportuno eliminare i seguenti nomi:
Baptista, João «Zaboba»
Sapalalo, V. Motoso Salumbo.
- Nell'allegato VIII è opportuno modificare come segue l'indirizzo della Deutsche Bundesbank:
«Deutsche Bundesbank
Wilhelm-Epstein-Straße 14
D-60431 Frankfurt/Main
Tel. (49-69) 95 66-1».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2002.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 45 del 15.2.2002, pag. 16.